

## Esecuzione esattoriale illegittima. No al risarcimento

### Cassazione Civile sentenza del 20 marzo 2014

L'automobilista che si è rifiutato di pagare la multa e che non ha impugnato la cartella di Equitalia non ha diritto al risarcimento del danno da esecuzione esattoriale illegittima. È quanto emerge dalla sentenza 20 marzo 2014 n. 6521 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile.

**La vicenda.** Il protagonista della vicenda giudiziaria in esame ha citato Equitalia dinanzi al Giudice di pace di Padova per sentirla condannare al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 59 D.P.R. n. 602/1973, una volta accertata in via incidentale l'illegittimità della procedura di irrogazione e riscossione a mezzo ruolo esattoriale di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada, promossa con avviso di mora per il pagamento di una cartella. Non essendo avvenuto il pagamento da parte dell'obbligato, la procedura si era conclusa con l'adozione di atti esecutivi veri e propri.

**I giudici di merito.** L'adito Giudice di pace di Padova ha rigettato la domanda di risarcimento ex art. 59 D.P.R. n. 602/73 poiché, non avendo l'attore impugnato i provvedimenti contestati, non è stato possibile ravvisare nell'attività esecutiva del Concessionario della riscossione alcun carattere di illecito. In ogni caso, è mancata la prova del preteso danno. Ad analoghe conclusioni è giunto il Tribunale in sede di appello, sicché il giudizio è proseguito in cassazione.

**Il principio di diritto enunciato dalla S.C..** Orbene, investita dell'esame della controversia, la Suprema Corte, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto del tutto corretto il verdetto dei giudici di merito alla luce del seguente principio di diritto: in caso di **esecuzione esattoriale per sanzioni amministrative**, non è data al debitore azione di risarcimento del danno, né ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 603 né ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, ove sia fondata sulla circostanza del volontario pagamento degli importi richiesti e su motivi di ingiustizia o di illegittimità di atti presupposti o preliminari all'esecuzione stessa, **che il debitore abbia volontariamente omesso di impugnare nelle competenti sedi**; e tanto, sia perché egli era gravato di un onere in senso tecnico in tale ultimo senso ed è quindi decaduto dalla possibilità di azionare quelle doglianze anche in sede meramente risarcitoria, sia perché la conseguita definitività di quegli atti elide in radice, se non anche la stessa ingiustizia del danno, quanto meno – in difetto di diverse e ulteriori, ma specifiche, allegazioni - l'elemento soggettivo dell'agente.

### Cassazione Tributaria sentenza del 19 marzo 2014

La cancellazione dal registro delle imprese per il trasferimento all'estero della sede sociale non comporta l'estinzione della SRL che resta pertanto sanzionabile per le irregolarità fiscali commesse in precedenza. È quanto emerge dalla sentenza 19 marzo 2014 n. 6388 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

L'Agenzia delle Entrate contestava a una SRL l'omessa dichiarazione IVA, la mancata tenuta dei registri e l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, con conseguente irrogazione della relativa

sanzione. Da qui il ricorso proposto dai due legali rappresentanti “di fatto” della società - nel frattempo cancellatasi dal registro delle imprese in ragione del trasferimento della sede a Parigi - i quali hanno sollevato una serie di eccezioni, tra cui la necessità di integrare il contraddittorio con gli altri soci e la sanzionabilità unicamente della società.

L’eccezione pregiudiziale riguardante l’integrazione del contraddittorio è stata dichiarata infondata dai supremi giudici, mentre per le sanzioni il giudizio di legittimità si è chiuso a favore dei ricorrenti.

**L’ente resta in “vita”.** Gli Ermellini chiariscono che qualora la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta, non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, **non può considerarsi verificata l’estinzione dell’ente**, ai sensi dell’articolo 2495 c.c. Tale norma, infatti, ancora inequivocabilmente l’estinzione della società alla cancellazione avvenuta all’esito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione, a norma del primo comma della medesima disposizione.

Di contro, aggiungono dal Palazzaccio, il trasferimento della sede all’estero **non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività.** Il che si desume, peraltro, del tutto agevolmente dal disposto degli articoli 2437, comma 1, lett. c), e 2473, comma 1, c.c., laddove prevedono, rispettivamente in relazione alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata, la possibilità di recesso dall’ente - logicamente inconcepibile nei confronti di un soggetto estinto - dei soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti “il trasferimento della sede sociale all’estero”.

Nel caso esaminato, pertanto, la Suprema Corte ha escluso l’estinzione della società e, dunque, l’insorgenza del fenomeno successorio ex art. 110 c.p.p., da cui sarebbe conseguita la necessità di assicurare la presenza in giudizio di tutti i soci, quali litisconsorti necessari, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (si vedano sentenze n. 6070 e n. 6071 del 12 marzo 2013).

**Sulle sanzioni.** Risolta la questione pregiudiziale, gli Ermellini hanno accolto il quarto motivo di ricorso con cui si lamentava che le sanzioni si riferivano a condotte poste in essere prima del 1997, anno di entrata in vigore del D.Lgs. 472, che quindi erano **imputabili solo alla società e non agli amministratori.** A tal proposito in sentenza si legge: “Orbene, non v’è dubbio alcuno che, nel caso di specie, le violazioni contestate dall’Ufficio (...) **siano direttamente imputabili all’ente, quale soggetto passivo del rapporto tributario, e non alle persone fisiche dei suoi rappresentanti,** come sarebbe accaduto nel caso in cui fossero stati imputati omessi o tardivi versamenti. Come pure è indubbio che si tratti di violazioni commesse tutte nell’anno 1997, ovverosia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 472/97, sicché esse sono sottratte al regime di cui alla normativa sopravvenuta”.

## **Risoluzione 32/E del 19.03.2014**

Il D.L. 69/2013 (“decreto del fare”), modificando l’**art. 19 del D.P.R. 602/1973**, ha innalzato il numero di rate che fa perdere il beneficio della rateazione.

In particolare, il novellato **art. 19, co. 3, D.P.R. 602/1973** innalza **da due a otto** il numero delle rate non pagate che determina l’annullamento di tale beneficio. Per quanto riguarda il numero di rate che fanno perdere il beneficio della rateazione, rileva il mancato pagamento anche di rate “non consecutive” nel corso dell’intero piano di rateazione.

**La questione** - In merito alla norma in esame, ci si chiedeva se l'innalzamento (da due a otto) del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, di maggior favore per il contribuente, fosse applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del "Decreto Fare", ossia alla data del **22 giugno 2013**.

**Nota Equitalia 1° luglio 2013** - Sulla questione era intervenuta Equitalia con la **Nota del 1° luglio 2013**.

Nel richiamato documento, Equitalia estendeva, compatibilmente con la *ratio* della norma, l'innalzamento (da due a otto) del numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione **ai piani di rateizzazione, non decaduti, già in essere alla data di entrata in vigore del "Decreto Fare", ossia alla data del 22 giugno 2013**, auspicando che la stessa fosse estesa anche in presenza di decadenza del beneficio intervenuta a tale data.

**R.M. 32/E/2014** - Con la **Risoluzione 32/E del 19.03.2014**, l'Amministrazione Finanziaria estende l'innalzamento, da due a otto, del numero di rate, che fa perdere il beneficio della rateazione **anche ai piani di rateizzazione pendenti** - dunque non decaduti - alla data di entrata in vigore del "decreto del fare" ovvero alla data **del 22 giugno 2013 (D.L. 69/2013, conv. con mod. L. 98/2013)**.

Le motivazioni sottostanti una tale interpretazione, favorevole al contribuente, sono individuabili nella ratio di altre disposizioni presenti del Decreto del Fare sulla stessa materia.

Infatti, il citato Decreto Fare, con riferimento alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ha previsto che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, **la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili**. Anche tale disposizione risultava applicabile **ai piani di rateazione già accordati** alla data di entrata in vigore della modifica normativa.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate estende l'innalzamento, da due a otto, del numero di rate, che fa perdere il beneficio della rateazione **anche ai piani di rateizzazione pendenti, non decaduti**, applicando il medesimo principio espresso dal Legislatore sul piano di rateazione straordinario previsto dal "decreto del fare" a favore del contribuente che si trovi "*per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica*".

Foggia, 21 Marzo 2014

**a cura del Centro Studi Top Services**